



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

- Sezione:** **Libertà di pensiero, coscienza e religione** - *Libertà religiosa individuale.*
- Titolo:** *Esposizione di simboli e libertà religiosa: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche*
- Autore:** **MARCO CANONICO**
- Sentenza di riferimento:** Corte europea dei diritti umani Decisione del 3 novembre 2009, *Lautsi c. Italia* (ricorso n. 30814/06)
- Parametro convenzionale:** art. 9; art. 2 Protocollo n. 1; art. 14
- Parole chiave:** simboli religiosi; crocifisso; sentimento religioso; libertà di educazione; pluralismo; laicità

In tema di libertà religiosa negli ultimi anni ha suscitato particolare interesse la questione dei simboli che denotano l'appartenenza di singoli o gruppi ad una determinata confessione ovvero, quando esposti per disposizione delle pubbliche autorità, possono indicare il favore delle istituzioni nei riguardi di una certa religione.

Il problema richiede attenzione in quanto, se da un lato appare logico e doveroso riconoscere a chiunque il diritto di comportarsi secondo i dettami della propria coscienza, e dunque consentire in linea generale di indossare gli abiti o gli accessori o i simboli che il soggetto preferisce e ritiene utili e confacenti alle proprie esigenze, d'altro lato ci si preoccupa di rispettare e tutelare anche la libertà di coloro che, entrando in contatto con i primi, possono essere per certi versi costretti a subire, o quanto meno tollerare, le scelte e manifestazioni simboliche e rituali altrui, senza contare le eventuali legittime limitazioni che potrebbero comunque rendersi necessarie, ad esempio per motivi di salvaguardia dell'ordine pubblico, come nell'ipotesi in cui si vietasse un vestiario dalle caratteristiche tali da rendere la persona irricognoscibile.

Le accennate questioni si sono agitate in epoca recente, sotto vari profili, in diverse realtà statali, tanto da indurre ad esempio la Francia, pur considerata modello di laicità, ad introdurre una discutibile legge che vieta alle persone l'esposizione di simboli religiosi evidenti. Ma anche in altri Paesi si sono presentate problematiche analoghe, attinenti soprattutto alle difficoltà derivanti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

dall'utilizzo in pubblico del velo islamico e fattispecie similari, che già in passato hanno richiesto l'intervento della Corte europea dei diritti umani (*Dahlab v. Switzerland*, n. 42393/98, 15.2.01; *Leyla Sahin v. Turkey*, n. 44774/93, 10.11.05).

Un aspetto particolare della questione è tuttavia rappresentato dall'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad opera delle istituzioni. Il caso più emblematico è quello del crocifisso, che le normative di alcuni Paesi prevedono sia esposto nelle aule scolastiche e in generale negli uffici pubblici.

La situazione riguarda anche l'Italia, ove è disposta la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, oltre che nelle aule di giustizia e nei seggi elettorali. Tale obbligatoria presenza di un simbolo religioso ha fatto discutere in dottrina, sul presupposto che essa potrebbe contrastare con il principio di laicità dello Stato.

Si tratta di un principio che secondo la Corte Costituzionale italiana, a partire dalla sentenza 11.4.89 n. 203 e nella giurisprudenza successiva (sentt. 25.5.90 n. 259, 14.1.91 n. 13, 27.4.93 n. 195, 1.12.93 n. 421, 5.5.95 n. 149, 8.10.96 n. 334, 14.11.97 n. 329, 20.11.2000 n. 508, 27.9.01 n. 329, 9.7.02 n. 327, 29.4.05 n. 168), è rinvenibile in via interpretativa dalle disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Carta fondamentale, costituendo addirittura a parere della Consulta un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, ovvero *"uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica"*. Secondo il Giudice delle leggi il principio di laicità *"implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia delle libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale"* (Sent. n. 203/89). Più in particolare per la Corte Costituzionale detto principio *"comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose"* (Sent. n. 329/97), e ciò *"senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa... e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse... imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza"* (Sent. n. 508/2000). In dottrina non c'è tuttavia unanimità di consensi sulla riferita interpretazione del dettato costituzionale elaborata dalla Consulta e sull'effettiva esistenza di un precetto costituzionale in tema di laicità dello Stato, ferma restando la necessaria tutela della libertà religiosa, individuale e collettiva (artt. 19, 7 e 8 Cost.), ed i relativi divieti di discriminazione (artt. 3, 20 Cost.). Con tali esigenze deve dunque confrontarsi la questione dei simboli religiosi, soprattutto allorché si tratti di simboli imposti dallo Stato, in quanto ritenuti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

potenzialmente lesivi della libertà dei soggetti appartenenti a confessione religiosa diversa da quella rappresentata o addirittura a nessuna confessione in quanto atei.

Nel caso del crocifisso nelle aule scolastiche il problema assume poi una connotazione particolare, in quanto alle difficoltà sopra accennate si aggiunge la necessità di garantire la libertà ideologica e religiosa di soggetti minori, in quanto tali più vulnerabili, oltre all'esigenza di assicurare ai genitori il diritto di libertà religiosa anche sotto il profilo educativo, laddove l'imposta presenza del simbolo religioso cristiano nelle scuole pubbliche potrebbe secondo alcuni essere percepita dagli alunni come indicazione ed esortazione alla sequela di una data religione e dunque valere come indebita ingerenza delle pubbliche istituzioni in ambito spirituale, in contrasto con la libertà religiosa individuale ed il diritto educativo dei genitori.

La problematica, lungi dal rivestire carattere meramente teorico, ha avuto in Italia ripercussioni pratiche notevoli, con una nutrita serie di pronunce giurisprudenziali a vari livelli. Si inizia con l'ordinanza 22 ottobre 2003 del Giudice monocratico del Tribunale di L'Aquila la quale, sul presupposto che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche potesse violare la libertà degli alunni, disponeva la rimozione di detto simbolo. Il provvedimento veniva tuttavia superato dall'ordinanza collegiale n. 1563, emessa dal medesimo Tribunale in data 19-29 novembre 2003 in sede di impugnazione della precedente decisione, con la quale il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sul punto reputando trattarsi di materia di competenza del giudice amministrativo. Tale orientamento sembra ormai definitivamente acclarato a seguito dell'ordinanza 10.7.06 n. 15614 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che ha stabilito l'esclusiva giurisdizione amministrativa in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. In tale ottica vanno lette le decisioni del TAR Veneto 22.3.05 n. 1110 e del Consiglio di Stato, sez. VI, 13.2.06 n. 556, nonché del TAR Lombardia, Sezione di Brescia, 15.7.06 n. 603, tutte favorevoli al permanere del crocifisso nelle aule scolastiche. Va ricordato che in materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche (artt. 159 e 190 del D. Lgs. 16.4.94 n. 297 come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e tabella C allegata) del R.D. 26.4.28 n. 1297 e dall'art. 111 del R.D. 30.4.24 n. 965; art. 676 del medesimo D. Lgs. n. 297/94 "*nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni*" dei predetti artt. 119 R.D. n. 1297/28 e 118 R.D. n. 965/24), con l'ordinanza 15.12.04 n. 389 ha ritenuto che dette disposizioni siano di rango regolamentare, ossia "*norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale*".



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Tutto ciò senza considerare le pronunce che si sono occupate del crocifisso sotto altri profili. Ad esempio, Cass., sez. IV, 1.3.2000 ha ritenuto giustificato il rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale per la presenza del crocifisso nell'arredo del locale; Cass., sez. III pen., ord. 28.9.05 ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del procedimento penale ad altro giudice fondata sulla presenza del crocifisso nell'aula d'udienza, stante la dimensione nazionale di tale situazione ed essendo dunque il richiesto trasferimento del processo inidoneo ad evitare la situazione denunciata; T. Catania 22.1.08 ha reputato che la collocazione del crocifisso o di immagini sacre in locali dell'amministrazione destinati al pubblico o in cui si svolga un pubblico servizio, nella specie i locali dell'unità operativa del Comando di polizia municipale, attiene a scelte di carattere organizzatorio dell'amministrazione ed i relativi provvedimenti sono sindacabili dal giudice amministrativo, anche per quanto attiene alle istanze cautelari tendenti alla rimozione dei simboli ed alla richiesta di risarcimento danni; T. L'Aquila 18.11.05 ha affermato che integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio il comportamento del magistrato che rifiuta di tenere udienza adducendo come motivo la presenza in aula del crocifisso; T. Napoli 31.3.05 ha ritenuto che sussiste giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia attinente alla vigenza delle norme che prevedono, con effetti verso una platea indifferenziata di soggetti, la presenza del crocifisso nei seggi elettorali. Non va inoltre trascurato che con ordinanza 24.3.06 n. 127 la Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso dell'inammissibilità della questione per conflitto di attribuzione ipotizzato dal Giudice unico del Tribunale di Camerino nei confronti del Ministro della giustizia con riferimento alla circolare del Ministro di grazia e giustizia – Div. III del 29 maggio 1926 n. 2134/1867 relativa alla «Collocazione del Crocifisso nelle aule di udienza» e consequenziale diniego del Ministro predetto alla rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie.

In relazione alla problematica del crocifisso nelle aule scolastiche, non si deve ignorare che in Germania è stata giudicata contraria all'art. 4, comma 1, della Legge fondamentale (Grundgesetz) l'esposizione della croce o del crocifisso nei locali della scuola statale non confessionale (Bundesverfassungsgericht 16.5.95). Analoga decisione si è avuta in Spagna (Tribunale amministrativo di Valladolid 14.11.08), ove la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche è stata considerata lesiva dei diritti fondamentali di uguaglianza e libertà religiosa, in quanto la valenza spirituale del simbolo può ingenerare nei minori la convinzione che lo Stato sia più vicino alla religione di cui il crocifisso è espressione.

In tale quadro generale si inserisce la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Il caso trae origine dal ricorso di una madre, residente in Italia, che lamenta la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi due figli minorenni, presenza ritenuta contrastante con il principio di laicità e con il diritto della donna di educare i propri bambini. La questione viene sollevata dall'interessata nel corso di una riunione, ma la direzione scolastica decide il mantenimento del crocifisso nelle aule.

La signora Lautsi ricorre dunque al Tribunale amministrativo regionale del Veneto avverso detta decisione, invocando gli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e l'art. 9 della Convenzione europea per sostenere la violazione del principio di laicità, oltre alla lesione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, chiedendo altresì al giudice adito di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono l'esposizione del crocifisso in aula. In accoglimento di tale istanza il TAR Veneto investe della questione la Corte Costituzionale la quale, come sopra accennato, con ordinanza 15.12.04 n. 389 dichiara inammissibile la questione stessa, in quanto avente ad oggetto disposizioni di natura regolamentare che in quanto tali, non avendo forza di legge, esulano dal sindacato della Consulta. Il giudice amministrativo si pronuncia quindi nel merito rigettando, con sentenza 22.3.05 n. 1110, il ricorso della Lautsi sul presupposto che il crocifisso simboleggi la storia e la cultura italiane e di conseguenza l'identità stessa italiana, rappresentando altresì *"un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato"*. Inoltre secondo il giudice amministrativo *"i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste è indubbiamente il cristianesimo"*, ragione per cui sarebbe *"paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana"*. D'altra parte, precisa ancora il TAR, *"la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell'alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione... sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato"*.

La donna impugna il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato, che rigetta il ricorso con decisione 13.2.06, motivata in primo luogo con il rilievo secondo cui *"la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione"*. Inoltre a giudizio del Consiglio di Stato il crocifisso può assumere diversi significati e dunque, al di là del suo significato religioso, in Italia



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

esso "è atto ad esprimere... l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana", e ciò "senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia... dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità" ...".

Di fronte al duplice rigetto delle proprie istanze in seno all'ordinamento statale, la Lautsi propone il ricorso da cui trae origine la decisione della Corte europea di cui trattasi, sostenendo il prevalente valore religioso del crocifisso e che di conseguenza la sua esposizione nelle aule della scuola pubblica valga a significare, agli occhi degli alunni, l'adesione dello Stato ad una determinata religione, esercitando in tal modo una pressione psicologica sui minori di altro culto, in spregio alla laicità che impone allo Stato la neutralità e l'equidistanza nei confronti delle religioni. La ricorrente lamenta per tali ragioni la violazione da parte dell'Italia della libertà religiosa, contemplata dall'art. 9 della Convenzione, e del suo diritto di poter educare i figli in conformità alle proprie convinzioni, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo n. 1.

Il governo italiano difende l'operato degli organi nazionali sottolineando il significato anche etico del crocifisso, capace di evocare, indipendentemente dall'adesione alla fede cristiana, valori civili e democratici derivanti proprio dal cristianesimo, ed in tal senso secondo lo Stato la croce risulterebbe compatibile con la laicità, in linea con la giurisprudenza della Corte europea che richiede una ingerenza molto più penetrante della mera esposizione affinché un simbolo religioso possa determinare una lesione dei diritti e delle libertà. Del resto non potrebbe dubitarsi dell'esistenza in Italia della libertà di aderire o meno ad una confessione religiosa e la presenza del crocifisso nella scuola non potrebbe comportare una limitazione di essa, mentre neppure la libertà educativa dei genitori verrebbe lesa dal momento che l'insegnamento nella scuola pubblica è impartito in maniera laica e pluralista, i programmi scolastici non contengono riferimenti di natura spirituale ed è facoltativo l'insegnamento della religione. In ogni caso la presenza del crocifisso rientrerebbe a parere del governo italiano nel margine di apprezzamento e discrezionalità dell'ordinamento interno, similmente a quanto avviene per analoghe fattispecie quale ad esempio in Grecia la presenza attiva di ministri di culto ortodossi nelle cerimonie pubbliche.

Interviene nel giudizio il Greek Helsinki Monitor, che osserva come il crocifisso sia simbolo religioso e come, secondo i principi direttivi sull'insegnamento della religione nella scuola pubblica elaborati a Toledo dal consiglio di esperti in materia della OSCE, la presenza di tale simbolo in una



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

scuola pubblica possa costituire una forma di implicito insegnamento religioso, offrendo l'impressione che una data religione sia preferita rispetto alle altre.

A fronte delle argomentazioni proposte dalle parti interessate, la Corte affronta la questione deferitale osservando in primo luogo che è nell'ambito del diritto fondamentale all'istruzione che si colloca il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche, senza che al riguardo l'art. 2 del Protocollo n. 1 distingua fra istruzione pubblica e privata. Tale disposizione secondo i giudici di Strasburgo mira a tutelare la possibilità del pluralismo educativo, elemento essenziale per preservare la società democratica. In tale prospettiva il rispetto delle convinzioni dei genitori deve realizzarsi nel quadro di un ordinamento scolastico aperto, nel quale non devono avere rilevanza l'origine sociale, le credenze religiose e l'appartenenza etnica degli allievi, sì che la scuola risulti luogo d'incontro di diverse religioni e culture. In simile contesto lo Stato dovrà curare che l'insegnamento sia impartito in maniera obiettiva e pluralista, laddove ogni forma di indottrinamento violerebbe la libertà educativa dei genitori.

D'altra parte - sottolinea ancora la Corte - il rispetto delle credenze religiose di genitori ed alunni implica il diritto, garantito dall'art. 9 della Convenzione, di credere o meno in una religione, mentre il dovere di imparzialità e neutralità dello Stato rende inaccettabile qualsiasi valutazione da parte dello stesso riguardo alle convinzioni religiose dei cittadini ed alle modalità di espressione delle stesse, sicché in tema d'insegnamento la neutralità che compete allo Stato deve garantire il pluralismo ideologico e confessionale.

In applicazione dei ricordati principi la Corte ritiene che lo Stato debba astenersi dall'imporre, anche indirettamente, determinate convinzioni, soprattutto a carico dei minori, i quali difettano di piena capacità critica riguardo ad indicazioni che implicino la manifestazione di una preferenza dello Stato in materia religiosa.

Sulla base di tali presupposti deve essere per la Corte affrontata la questione della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Al riguardo viene precisato che detto simbolo evoca bensì una pluralità di significati ma fra essi predomina comunque la valenza religiosa, con la conseguenza che l'esposizione della croce può essere interpretata dagli alunni come simbolo religioso, facendo loro percepire una caratterizzazione religiosa dell'insegnamento, con potenziale turbamento per gli alunni di fede diversa o atei, senza che l'assenza di pratiche e insegnamenti di natura specificamente spirituale valga ad evitare la suddetta lesione della libertà religiosa negativa, meritevole di particolare tutela qualora sia lo Stato ad esprimere una preferenza in tale ambito e l'interessato si trovi in situazione tale da non poter evitare la percezione di dette indicazioni.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Nella indicata prospettiva secondo la Corte l'esposizione di un simbolo religioso non può essere giustificata né dall'eventuale richiesta dei genitori interessati ad una educazione in conformità ad esso, né dalla necessità di un compromesso fra le parti politiche d'ispirazione cristiana, in quanto il rispetto delle convinzioni religiose di alcuni genitori va temperato con il necessario rispetto delle convinzioni degli altri genitori appartenenti a fedi diverse, mentre lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell'istruzione pubblica obbligatoria. Per tali motivi la Corte di Strasburgo giudica che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche violi il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni ed il diritto degli alunni di credere o meno ad una religione, oltre a contrastare con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica, soprattutto in ambito educativo, con violazione congiunta dell'art. 2 del Protocollo n. 1 e dell'art. 9 della Convenzione, in ragione della quale l'Italia viene condannata al risarcimento del danno nella misura di €5.000 oltre interessi, dichiarandosi invece il non luogo a provvedere sull'ipotizzata violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione medesima, alla luce della riscontrata avvenuta violazione delle altre disposizioni.

Precedenti:

Corte europea dei diritti umani, *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark*, 7.12.76; *Young, James et Webster c. Royaume-Uni*, 13.8.81; *Campbell et Cosan c. Royaume*, 25.2.82; *Buscarini et autres c. Saint-Marin*, 24645/94; *Valsamis c. Grèce*, 18.12.96; *Dahlab c. Suisse*, 42393/98, 15.2.01; *Folgerø et autres c. Norvège*, 15472/02.

Riferimenti bibliografici:

Belgiorno de Stefano M.G., *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna annunciata della Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it)

Busnelli F.D., *Riflessioni sul problema del crocifisso nelle scuole*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, II, 549 ss.

Carlassare L., *Una prevedibile sentenza nel nome della laicità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, II, 554 ss.

Croce M., *La "sana laicità" capitola a Strasburgo: la Corte europea dei diritti dell'uomo giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie?*, in *Foro it.*, 2010, IV, 67 ss.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

D'Elia G., *Il crocifisso nelle aule scolastiche: un paradosso che non resiste all'Europa*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (www.forumcostituzionale.it)

Kermiche S., *L'interdiction du crucifix dans les écoles publiques: une décision contraire au principe de laïcité italien?*, in *Federalismi.it*, (www.federalismi.it)

Mancini S., *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Associazione italiana costituzionalisti* (www.associazionedeicostituzionalisti.it)

Ruotolo M., *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*, in www.costituzionalismo.it

Schuster A., *Una "ratatouille", per favore!*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (www.forumcostituzionale.it)

(25.03.2010)